

DOCUMENTO SULLA RITA

(approvato nel CdA del 19 novembre 2020)

RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 1, commi 168 e 169, Legge 205/2017 recante modifiche all'art.11 commi 4, 4bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del D.Lgs 252/2005.

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) consiste nella liquidazione frazionata della posizione previdenziale per il periodo intercorrente tra la data della richiesta, effettuata a seguito della cessazione dell'attività lavorativa, e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La RITA può essere richiesta in due fattispecie

- a) Fino a 5 anni prima della maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia con
 - cessazione dell'attività lavorativa;
 - 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (almeno 3 anni per i lavoratori che si spostano tra stati membri dell'Unione europea).
- b) Fino a 10 anni prima della maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia con
 - cessazione dell'attività lavorativa;
 - inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
 - almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (almeno 3 anni per i lavoratori che si spostano tra stati membri dell'Unione europea).

Percentuale di impiego

L'iscritto decide se destinare a RITA l'intera posizione ovvero solo una parte, potendo richiedere sulla parte non assegnata (cosiddetta "parte residua") le altre prestazioni a cui dovesse avere diritto (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica): al momento della richiesta l'iscritto comunica la percentuale della posizione da percepire in RITA. La percentuale non può essere modificata nel corso dell'erogazione.

La parte della posizione non destinata a RITA deve essere assegnata ad uno solo dei tre comparti del Fondo.

Rateazione

L'iscritto decide se percepire la RITA in rate trimestrali o mensili, comunicandolo al Fondo al momento della richiesta; la rata relativa a ciascun periodo, trimestre o mese, viene liquidata entro 30 giorni dall'inizio del periodo a cui si riferisce. La rateazione non può essere modificata nel corso dell'erogazione. Il numero di rate in cui viene ripartita la posizione è pari al numero di periodi interi (trimestri o mesi a secondo della scelta della rateazione) compresi tra la fine del mese della data della richiesta e il compimento dell'età di pensionamento di vecchiaia stabilita al momento della richiesta. La RITA non può

essere concessa nei casi nei quali la prossimità con il compimento dell'età di pensionamento di vecchiaia non consente l'erogazione di almeno due rate.

Comparto di investimento

La posizione che sarà percepita in RITA continua a essere investita in uno dei comparti del Fondo, usufruendo quindi dei rendimenti positivi o negativi del comparto prescelto.

L'iscritto all'atto della richiesta definisce il comparto a cui far affluire la percentuale della posizione da percepire in RITA, anche se diverso dal comparto in cui è impiegata la parte residua; in assenza di esplicita scelta si utilizza il comparto Conservativo con Garanzia che il Fondo individua come comparto più prudente.

Per effetto della richiesta di attivazione della RITA viene quindi individuato un numero di quote del comparto prescelto (cosiddette "quote assegnate alla RITA") pari al controvalore della percentuale della posizione in RITA definita dall'iscritto in base al valore quota della fine del mese della richiesta.

Le quote relative a ciascuna rata sono disinvestite con il valore quota dell'ultimo giorno precedente al periodo di riferimento (ad es. rata relativa al trimestre aprile-giugno con il valore quota di marzo).

E' possibile, trascorsi almeno 12 mesi dalla scelta precedente modificare il comparto di gestione della posizione in RITA effettuando uno switch tramite l'apposita sezione della pagina personale dell'iscritto o utilizzando il modulo dedicato: lo switch può avvenire verso un solo comparto.

Ciascuna rata di RITA, al lordo delle spese, è ottenuta disinvestendo un numero di quote del comparto prescelto pari al numero di quote assegnate alla RITA diviso il numero di rate residue, compresa quella di cui si deve calcolare il controvalore.

Revoca

La prestazione in RITA può essere revocata con effetto a partire dalla rata relativa al mese successivo alla richiesta; per effetto della revoca le quote residue assegnate alla RITA, pur rimanendo nello stesso comparto, sono ricomprese nella parte residua e diventano disponibili per le eventuali altre prestazioni (riscatti, anticipazioni, prestazioni pensionistiche).

Beneficiari in caso di morte

In caso di morte dell'iscritto nel corso dell'erogazione della RITA il controvalore delle quote residue va agli eredi in parti uguali ovvero, se presenti, ai beneficiari designati dall'iscritto utilizzando il modulo dedicato: i beneficiari della parte assegnata alla RITA e della parte residua coincidono.

Trasferimento

La richiesta di trasferimento effettuata dall'iscritto ha effetto anche sulla parte assegnata alla RITA: in tale caso la RITA si intende automaticamente revocata.

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

La RITA è assimilato a questo fine alle prestazioni pensionistiche ed è pertanto corredato dagli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta della RITA viene formulata compilando in ogni sua parte il modulo dedicato (“Modulo RITA”, disponibile sul sito internet del Fondo) che verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo stesso con, in allegato:

- copia carta di identità e codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 21 del DPR 445/2000, relativa alla data di maturazione della pensione di vecchiaia;
- documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro;
- per la sola fattispecie a) (fino a 5 anni dal pensionamento): Estratto contributivo dell’Ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o estratto conto integrato (ECI), dal quale risultino almeno 20 anni di contribuzione;
- per la sola fattispecie b) (fino a 10 anni dal pensionamento con due anni di inoccupazione): documentazione attestante la presentazione della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) al Centro per l’Impiego in caso di disoccupazione oppure, in caso di non occupazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la condizione di non occupazione.

Richieste pervenute complete dopo il giorno 20 di ciascun mese saranno elaborate nel corso del mese successivo.

Per effettuare la revoca, lo switch, la variazione dei beneficiari si utilizzano i moduli dedicati disponibili sul sito internet del Fondo.

REGIME FISCALE

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un minimo del 9%.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati, ai fini della riduzione dell’aliquota, fino ad un massimo di quindici.

L’aderente percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, dichiarandolo nel modulo di richiesta; in tal caso l’importo percepito sotto forma di RITA è riportato nella dichiarazione dei redditi ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

COSTI

Per l’erogazione della RITA sono previsti i seguenti costi:

- €20 una tantum all’atto dell’attivazione e prelevato dall’importo assegnato alla RITA, a titolo di corrispettivo istruttorio;

- l'importo di €18 come quota associativa annuale, prevista per la generalità degli iscritti senza contributi versati tramite il datore di lavoro, è ripartita in parti uguali sulle rate previste nell'anno e prelevata dal controvalore delle relative quote disinvestite.